



COPIA

<b>C.C.</b>  <b>Nr. 59</b>  <b>30/12/2022</b>	<b>Oggetto:</b> <b>Determinazione delle tariffe per la fruizione di beni e servizi e determinazione delle percentuali di copertura dei servizi a domanda individuale per l'anno 2023.</b>
---	--

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione Ordinaria, Convocazione Prima, Seduta pubblica

L'anno **duemilaventidue** addì **trenta** del mese di **dicembre** alle ore **diciassette** e minuti **trenta** nella Sede Comunale, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. ROSSET Camillo - SINDACO	Sì
2. GRANGE Fabio - VICE SINDACO	Sì
3. BUZZI Amanda - Consigliere	Sì
4. CARLON Edda - Assessore	Sì
5. CHABLOZ Denise - Consigliere	Sì
6. CONTOZ Sarah - Consigliere	Sì
7. FAVRE Edy - Assessore	Sì
8. GRANGE Marco - Consigliere	Sì
9. ROUX Aldo - Assessore	Sì
10. SBLENDORIO Ludovico - Consigliere	No
11. SQUINABOL Didier - Consigliere	Sì
12. CALISTI Alessandro - Consigliere	Sì
13. CATINO Angelo - Consigliere	Sì
14. CLUSAZ Cristiana	No
15. MILLIERY Margaretha	Sì
<b>Totale Presenti:</b>	<b>13</b>
<b>Totale Assenti:</b>	<b>2</b>

Assiste il Segretario dell'Ente Locale DESAYMONET Fabrizio.

Assume la Presidenza il SINDACO ROSSET Camillo.

Constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**PARERE DI LEGITTIMITA'** AI SENSI DELL'ARTICOLO 9, COMMA 1, LETTERA D), DELLA LEGGE REGIONALE 19 AGOSTO 1998, N. 46 E DELL'ARTICOLO 49BIS, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 7 DICEMBRE 1998, N. 54

**PARERE FAVOREVOLE: IL SEGRETARIO DELL'ENTE LOCALE**  
**F.to DESAYMONET Fabrizio**

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE** AI SENSI DELL'ARTICOLO 147BIS, COMMA 1, DEL TUEL E DELL'ARTICOLO 5, COMMA 1, LETTERA B), DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ

**PARERE FAVOREVOLE: II RESPONSABILE FINANZIARIO**  
**F.to DESAYMONET Fabrizio**

## **Determinazione delle tariffe per la fruizione di beni e servizi e determinazione delle percentuali di copertura dei servizi a domanda individuale per l'anno 2023.**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Richiamato** l'art. 54 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 ("Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali"), in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

**Richiamato** in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 ("Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

**Visto** l'articolo 29 della legge regionale 11 dicembre 2015, n. 19 ("Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2016/2018). Modificazioni di leggi regionali.") con il quale si stabilisce che *«Gli enti locali approvano i documenti contabili entro i termini previsti dalla normativa statale vigente, salvo diversa previsione di legge regionale»*;

**Visto** l'art. 53, comma 16, legge 23 dicembre 2000, n. 388 ("Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)", il quale prevede che: «il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.»;

**Visto** l'articolo 151 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ("Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali."), ai sensi del quale gli enti locali deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre;

**Preso atto** che con decreto del Ministro dell'interno in data 13 dicembre 2022 è stato disposto il differimento al 31 marzo 2023 del termine per la deliberazione di bilancio di previsione 2023/2025;

**Preso atto** altresì che l'articolo 1, comma 775, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 ("Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025" (Legge di Bilancio 2023)) ha ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 al 30 aprile 2023;

**Vista** la propria deliberazione n. 84 in data 29 dicembre 2021 avente ad oggetto: *«Determinazione delle tariffe per la fruizione di beni e servizi e determinazione delle percentuali di copertura dei servizi a domanda individuale per l'anno 2022»*;

**Vista** la propria deliberazione n. 31 in data 23 giugno 2022 avente ad oggetto *«Applicazione dei diritti di segreteria sulle certificazioni anagrafiche. Determinazioni in merito»*;

**Vista** la propria deliberazione n. 41 in data 22 luglio 2022 avente ad oggetto “*Integrazione determinazione tariffe per la fruizione di beni e servizi comunali per l’anno 2022*”;

**Visto** l’Allegato n. 4/1 al D.Lgs 118/2011 “Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio” ed in particolare il punto 9.3 lettera j) che dispone che vengano allegati al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

**Rammentato** ancora che l’art. 6 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55 (“Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l’anno 1983.”), convertito con modificazioni nella Legge 26 aprile 1983, n. 131, impone ai Comuni l’obbligo di definire, non oltre la data della deliberazione del Bilancio, la misura percentuale di copertura dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda individuale come individuati dal Decreto Ministeriale in data 31 dicembre 1983 (G.U. n.16 del 17 gennaio 1984) che vengono finanziati da tariffe o contribuzioni;

**Dato atto** che non essendo questo Comune né dissestato né in situazione strutturalmente deficitaria, non vi è l’obbligo di coprire la percentuale minima stabilita dalla Legge, attualmente pari al 36%;

**Ritenuta** pertanto la necessità di definire contestualmente, sia la misura percentuale di copertura costi - ricavi dei servizi pubblici a domanda individuale, sia le relative tariffe dando atto che l’individuazione dei costi di ciascun servizio deve essere fatta con riferimento alla previsione;

**Atteso** che i servizi a domanda individuale di cui al Decreto del Ministero dell’Interno 31/12/1993 che il Comune ha attivato sono la mensa scolastica, l’Auditorium, la palestra, il trasporto scolastico e il servizio pre post scuola;

**Ritenuto opportuno**, definire le tariffe relative dei locali dati in uso alle Associazioni nel modo seguente:

- 7) SEDI DATE AD ASSOCIAZIONI IN MODO ESCLUSIVO..... € **20,00 al mq.**  
(salone in piazza Fillietroz, 2, sale presso municipio e il poliambulatorio)
- 8) SEDI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI - (art. 65 comma 2 lr 37/2009) **gratuito**
- 9) MAGAZZINI/AUTORIMESSE.....€ **1,00 al mq**
- 10) USO SEDI IN MODO NON ESCLUSIVO per le Associazioni di Nus, i Consorzi di Miglioramento fondiario ed Enti operanti principalmente nel Comune di Nus
  - fino ad un utilizzo di 5 volte all’anno € **10,00**
  - oltre € **50,00**compreso, per un massimo di 2 volte all’anno, l’utilizzo della Sala Consiglio

Per i punti 7,9 e 10 la Giunta Comunale potrà ridefinire la tariffa, applicando alla stessa una riduzione in base a servizi/attività che le varie Associazioni svolgeranno a favore della collettività e per la promozione del comprensorio o per problematiche temporanee collegate alla sede;

**Dato atto** che occorre procedere alla determinazione delle tariffe ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 e alla contestuale verifica della congruità delle stesse in relazione alla normativa vigente e alle poste inserite nello schema di bilancio;

**Vista** la legge regionale 30 maggio 2022, n. 7 (“Nuova disciplina dell’organizzazione del servizio idrico integrato. Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54, alla legge regionale 30 marzo 2015, n. 4, e alla legge regionale 22 dicembre 2021, n. 35”), che ha abrogato la legge regionale 8 settembre 1999, n. 27 (“Disciplina dell’organizzazione del servizio idrico integrato”);

**Preso atto** che:

- ✓ ai sensi dell’articolo 5 della l.r. 7/2022 il Consorzio dei Comuni della Valle d’Aosta ricadenti nel Bacino imbrifero montano della Dora Baltea (BIM) è individuato quale Ente di Governo d’Ambito (EGA) ed esercita le funzioni di governo del sistema idrico integrato sull’intera Regione;
- ✓ ai sensi dell’articolo 6 la gestione del servizio idrico integrato è svolta da un gestore unico, individuato dal BIM, che gestisce il servizio idrico integrato sull’intero territorio regionale;
- ✓ ai sensi dell’articolo 7 la Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, i criteri per la determinazione delle tariffe del ciclo idrico relativi all’acquedotto, alla fognatura e alla depurazione delle acque reflue, comprensivi delle componenti tariffarie aggiuntive e l’EGA approva annualmente il Piano economico finanziario e la tariffa del servizio idrico integrato, tenuto conto delle componenti tariffarie aggiuntive, istituendo i relativi fondi a destinazione vincolata;
- ✓ l’articolo 12 stabilisce che fino all’aggiornamento dei criteri per la determinazione delle tariffe e l’approvazione del piano economico finanziario da parte dell’EGA restano in vigore le disposizioni tariffarie stabilite ai sensi dell’articolo 5 della l.r. 27/1999;

**Atteso** pertanto che occorre ancora procedere alla determinazione delle tariffe da parte del Comune, applicando le disposizioni tariffarie di cui sopra;

**Considerato** che:

- le tariffe per i servizi di acquedotto e fognatura vengono determinate ai sensi della normativa relativa al servizio idrico integrato che prevede all’articolo 5 della legge regionale n. 27/1999 che la tariffa deve tenere conto della qualità della risorsa idrica e del servizio erogato e deve assicurare la copertura dei costi di investimento e di esercizio ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 4149 del 02/12/2005;
- in base alla deliberazione della G.R. 4149/2005, nel calcolo della tariffa si devono considerare le componenti di costo, tutte derivanti dalle previsioni tecniche, economiche e finanziarie rapportandone il rispettivo ammontare alla quantità di acqua erogata, ed esprimerla in valori unitari (€/mc); le componenti di costo utilizzate nel computo della tariffa sono comunque ripartite tra servizio di acquedotto, fognatura e depurazione;

**Richiamata** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 79 del 22 novembre 2010, avente ad oggetto: “Riorganizzazione del servizio idrico integrato: approvazione del piano di sottoambito, dell’adesione al sottoambito territoriale ottimale denominato Monte Emilius – piana di Aosta, dell’istituzione del sottoambito stesso, del relativo Statuto e Convenzione”;

**Dato atto** che il sub-Ato Mont Emilius Piana di Aosta, nell’ambito del servizio idrico integrato, in data 7 novembre 2022 con prot. 1910 (ns Prot. 14419 del 7 novembre 2022) ha comunicato ai Comuni la tariffa relativa al S.I.I da versare al Sub ATO medesimo per l’anno 2023 che ammonta a € 0,54/mc per il servizio di depurazione, € 0,05/mc per il servizio di fognatura (quota parte da versare al SUB-ATO per gestire i collettori fognari) e € 0,01/mc per il servizio di acquedotto (è la quota parte da versare al SUB-ATO per il servizio di analisi di potabilità delle acque) e che questa risulta invariata rispetto a quella del 2022, precisando altresì che tali tariffe non sono comprensive delle componenti perequative UI;

**Viste:**

- la deliberazione n. 6/2013/R/COM emanata dall'Autorità per l'Energia e il Gas avente oggetto: "Disposizioni in materia di agevolazioni tariffarie e rateizzazione dei pagamenti per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nei giorni del 20 maggio 2012 e successivi", con la quale, a decorrere dal 1° gennaio 2013, è stata istituita la componente tariffaria UI1 per la perequazione dei costi relativi ai servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, espressa in 0,05 centesimi di euro per metro cubo ed applicata a tutte le utenze del Servizio Idrico Integrato come maggiorazione ai corrispettivi di acquedotto, di fognatura e di depurazione il cui introito deve essere versato all'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas;
- la deliberazione n. 529/2013/R/COM con la quale la stessa Autorità per l'energia elettrica e il gas ha provveduto ad aggiornare la componente UI1 che dal 1° gennaio 2014 è pari a 0,4 centesimi di euro al metro cubo e ha stabilito che i gestori del servizio idrico integrato siano tenuti alla riscossione della tariffa ai sensi dell'art. 156 del d.lgs. 152/2006 e a versare alla Cassa conguaglio gli importi derivanti dall'applicazione della componente UI1;

**Richiamate** le deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico del 23 dicembre 2015 n. 655/2015/r/IDR e la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico del 28 dicembre 2015 n. 664/2015/R/IDR con la quale è stata istituita la componente tariffaria UI2 che rappresenta una componente perequativa da applicare per la promozione della qualità contrattuale del SII da destinare ad uno specifico fondo, istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali, utilizzato per la gestione del meccanismo di premi/penalità;

**Richiamate** le deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico del 21 dicembre 2017 n. 897/2017/R/IDR e la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico del 27 dicembre 2017 n. 918/2017/R/IDR con le quali è stata istituita la componente tariffaria UI3 destinata all'erogazione del bonus sociale idrico per le utenze in situazione di disagio economico-sociale e quantificata in 0,5 centesimi di euro al metro cubo;

**Considerato** che la sentenza della Corte costituzionale n. 142/2015 ha stabilito che la Regione Valle d'Aosta può determinare autonomamente le tariffe del servizio idrico integrato, senza l'intervento dell'Autorità e che a seguito di richiesta di parere specifico da parte del BIM all'Assessorato regionale Territorio e Ambiente, è stato sancito che non vi è l'obbligo dell'applicazione della componente tariffaria UI2 e UI3;

**Vista** la comunicazione del Consorzio B.I.M. Dora Baltea prot. 2761/XVIII.1.1 del 13.12.2019 avente ad oggetto "Servizio idrico integrato – Metodo di applicazione delle componenti UI2 e UI3 in Valle d'Aosta";

**Vista** la successiva nota dell'Assessorato Regionale Ambiente, Risorse naturali e Corpo Forestale di pari oggetto in cui si precisa che le componenti UI2 e UI3 devono essere applicate secondo il metodo tariffario nazionale;

**Vista** la legge regionale 5/2019 con la quale la Regione Valle d'Aosta è intervenuta istituendo due componenti tariffarie (la prima "aggiuntiva" per la promozione della qualità dei servizi, la seconda "perequativa" per l'erogazione del Bonus idrico) e definendo la costituzione di due fondi, per la promozione della qualità dei servizi e per l'erogazione del bonus. Nella stessa legge viene esplicitato che spetta alla Giunta regionale definire i modelli tariffari del ciclo relativo all'acquedotto, alla fognatura e alla depurazione delle acque reflue, tenuto conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, nonché della copertura dei costi diretti d'investimento e di esercizio, nel rispetto dei principi europei e statali vigenti in materia. Entro il 30 settembre di ogni anno la Giunta regionale determina, con propria deliberazione, l'ammontare delle componenti tariffarie aggiuntiva e perequativa;

**Vista** la deliberazione 580/2019/R/idr con la quale viene istituita la componente tariffaria UI4 per la perequazione dei costi relativi ai servizi di acquedotto, fognatura e depurazione a partire dall'anno 2020;

**Richiamata** la deliberazione della Giunta regionale n. 841 in data 28 agosto 2020 avente ad oggetto *“Determinazione delle componenti tariffarie per finanziare la promozione della qualità contrattuale dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, al pagamento del bonus sociale idrico. Istituzione e approvazione della componente perequativa per il potenziamento delle infrastrutture idriche, fognarie e di depurazione. Approvazione delle modalità amministrative e contabili per la gestione dei relativi fondi istituiti presso il BIM”*, con la quale sono stabiliti gli importi delle componenti tariffarie UI2, UI3 E UI4 per la Regione Valle d’Aosta, come segue:

- UI2, destinata a finanziare la promozione della qualità contrattuale dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione: 0,009 euro al metro cubo;
- UI3, destinata al pagamento del bonus sociale idrico agli aventi diritto: 0,005 euro al metro cubo;
- UI4, destinata al potenziamento delle infrastrutture idriche, comprese le reti di fognature e depurazione, e a garantire un’adeguata tutela della risorsa idrica e dell’ambiente: 0,004 euro al metro cubo.

**Richiamata** inoltre, la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico n. 639/2021/R/IDR del 30 dicembre 2021 avente ad oggetto *“Criteri per l’aggiornamento biennale (2022-2023) delle predisposizioni tariffarie del Servizio idrico integrato”* che ha incrementato, a decorrere dal 1° gennaio 2022, la componente tariffaria UI3 a 1,79 centesimi di euro;

**Vista** la nota del BIM prot. n. 4254 in data 25 novembre 2022, acquisita agli atti nella medesima data al prot. 15338, con la quale si richiede al Dipartimento Ambiente della Regione Valle d’Aosta di mantenere invariata, anche alla luce della riorganizzazione in atto del servizio idrico integrato a seguito della approvazione della l.r. 7/2022, la componente destinata al pagamento del bonus sociale idrico agli enti diritto, secondo le indicazioni della deliberazione della Giunta regionale n. 841/2020 per gli anni 2022-2023;

**Vista** la deliberazione della Giunta regionale n. 1599 in data 19 dicembre 2022, avente ad oggetto *“Determinazione della componente tariffaria per finanziare il pagamento del bonus sociale idrico nell’ambito del servizio idrico integrato”*, che stabilisce la componente tariffaria UI3, a decorrere dal 1° gennaio 2022, in misura pari ad euro 0,0179;

**Considerato** che, come evidenziato nella nota del Sub-Ato Mont-Emilius Piana di Aosta prot. n. 304 in data 11 febbraio 2022, pervenuta nella medesima data al prot. 2210 le componenti tariffarie aggiuntive, così come indicato da ARERA, vanno versate dall’Ente che incassa la tariffa e non dall’Ente che eroga il servizio e pertanto il Comune è tenuto a riversare le componenti UI1 UI2 UI3 e UI4 per tutti i servizi di acquedotto, fognatura a depurazione;

**Preso atto** delle previsioni di spesa e di entrata relative al Servizio Idrico Integrato che garantiscono la copertura integrale dei costi, come meglio specificato:

Servizio	ENTRATA	SPESA
RIS. 3117 Proventi del servizio idrico integrato (al netto di iva 10%)	€ 199.894,58	
Missione 9 programma 4		€ 117.014,00
Altre Missioni e programmi per stipendi e trasferimenti Unité		€ 82.880,58
<b>Totali</b>	<b>€ 199.894,58</b>	<b>€ 199.894,58</b>

**Ritenuto** pertanto opportuno al fine di consentire la copertura dei costi di gestione del servizio stesso per l’anno corrente:

1. mantenere invariate le tariffe dei servizi acquedotto e fognatura;
2. mantenere quelle relative al servizio depurazione come indicato dal SubATO;
3. applicare alle stesse la componente tariffaria UI1, UI2, UI3 e UI4 per la perequazione dei costi relativi ai servizi di acquedotto, fognatura e depurazione;

**Visto** il decreto legge 12 settembre 2014, n. 132 (*“Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile”*), convertito con modificazioni dalla Legge 10 novembre 2014, n. 162;

**Richiamato** in particolare il Capo III *“Ulteriori disposizioni per la semplificazione dei procedimenti di separazione personale e di divorzio”* l'art. 12 rubricato *“Separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'ufficiale dello stato civile”*, comma 6 che testualmente recita:

*“Alla Tabella D), allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, dopo il punto 11 delle norme speciali inserire il seguente punto: «11-bis) Il diritto fisso da esigere da parte dei comuni all'atto della conclusione dell'accordo di separazione personale, ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, ricevuto dall'ufficiale di stato civile del comune **non può essere stabilito in misura superiore all'imposta fissa di bollo prevista per le pubblicazioni di matrimonio dall'articolo 4 della tabella allegato A) al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642**»”.*

**Rilevato** pertanto necessario determinare il diritto fisso da esigere da parte dei Comuni all'atto della conclusione dell'accordo di separazione personale, ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, ricevuto dall'ufficiale di stato civile del Comune;

**Preso atto** che:

- il diritto fisso di cui sopra non può essere stabilito in misura superiore all'imposta fissa di bollo prevista per le pubblicazioni di matrimonio dall'articolo 4 della tabella allegato A) al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642;
- ai sensi dell'art. 6, commi 3 e 4 del D.L. 132/2014 *“Convenzione di negoziazione assistita da un avvocato per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio”* è stabilito quanto segue:

*3. L'accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. ((Nell'accordo si dà atto che gli avvocati hanno tentato di conciliare le parti e le hanno informate della possibilità di esperire la mediazione familiare e che gli avvocati hanno informato le parti dell'importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori)). L'avvocato della parte è obbligato a trasmettere, entro il termine di dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, copia, autenticata dallo stesso, dell'accordo munito delle certificazioni di cui all'art. 5.*

*4. All'avvocato che viola l'obbligo di cui al comma 3, (terzo periodo), è applicata la **sanzione amministrativa pecuniaria (da euro 2.000 ad euro 10.000)**. Alla irrogazione della sanzione di cui al periodo che precede è competente il Comune in cui devono essere eseguite le annotazioni previste dall'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.*

**Ritenuto** opportuno mantenere invariata la sanzione prevista per l'anno 2022 pari ad € 5.000,00;

**Visto** l'articolo 1, comma 24, della legge 20 maggio 2016, n. 76 ("Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze"), che disciplina le modalità di scioglimento dell'unione civile e stabilisce che alla stessa si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6 e 12 del d.l. 132/2014;

**Ritenuto** opportuno fissare il diritto fisso per la dichiarazione relativa all'accordo di scioglimento delle unioni civili, ricevuta dall'ufficiale di stato civile, in misura pari ad € 16,00;

**Premesso** che:

- *il D.L. 78/2015 recante "Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali", convertito in L. 125/2015, ha introdotto la nuova carta d'identità elettronica (CIE) con funzioni d'identificazione del cittadino e anche di documento di viaggio in tutti i paesi appartenenti all'Unione Europea;*
- *il Comune di Nus è stato abilitato all'emissione della nuova carta d'identità elettronica, destinata a sostituire il documento di riconoscimento cartaceo;*
- *il Comune rilascerà la nuova CIE, abbandonando la modalità di emissione in formato cartaceo, salvo i casi di reale e documentata urgenza segnalati dal richiedente per motivi di salute, viaggio, consultazione elettorale e partecipazione a concorsi o gare pubbliche, oltre ai casi in cui il cittadino sia iscritto nell'Anagrafe degli italiani Residenti all'Estero (AIRE);*
- *il Comune, tramite le apposite postazioni di lavoro informatiche, invierà tutti i dati del cittadino al Ministero dell'Interno che a sua volta li trasmetterà all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per la produzione, la stampa e la consegna della nuova CIE;*

**Visti:**

- *l'art. 291 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. (R.D. 6 maggio 1940 n. 635) che al secondo e terzo comma stabilisce che all'atto del rilascio o del rinnovo della carta d'identità, i comuni sono autorizzati ad esigere, oltre che i "diritti di segreteria", un diritto che comunemente viene chiamato "diritto fisso";*
- *il comma 12 ter dell'art. 10 del D.L. 18/01/1993 n. 8 convertito nella L. 19/03/1993 n. 68 che determina in L. 10.000 (€ 5,16) il diritto fisso da esigere quale rimborso spesa per il rilascio di carte d'identità oltre ai diritti di segreteria di € 0,26 di cui alla tabella D allegata alla L. 604 del 8.06.1962 e ss.mm., cioè:  $5,16 + 0,26 = 5,42$ ;*

**Atteso** che l'art. 1 del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 25.05.2016 ha fissato il costo della nuova C.I.E. in € 16,79 (netto 13,76 + IVA 3,03) da porre a carico dei richiedenti a titolo di rimborso per le spese di produzione e spedizione della C.I.E., che aggiunto al diritto fisso e al diritto di segreteria comunale, comporta un totale complessivo di € 22,21, mentre per il duplicato a seguito di furto, smarrimento o deterioramento comporta un totale complessivo di € 27,63 (16,79+10,84);

**Preso atto** delle seguenti Circolari Ministeriali:

- n. 10/2016 emessa dal Ministero dell'Interno ad oggetto "Nuova carta d'identità elettronica";
- n. 11/2016 emessa dal Ministero dell'Interno ad oggetto "Ulteriori indicazioni in ordine dell'emissione della nuova CIE";

**Visti** in particolare:



- il punto 1.1 della suddetta circolare n. 11/2016 che testualmente recita “*Il corrispettivo è fissato dall'art. 1 del citato decreto in euro 16,79 (euro 13,76 oltre IVA all'aliquota vigente) per il ristoro delle spese di gestione sostenute dallo Stato, ivi comprese quelle relative alla consegna del documento. A tali spese vanno aggiunti, poi, i diritti fissi nonché quelli di segreteria applicati dai comuni, che restano nelle casse comunali quali introiti di propria spettanza. L'importo del predetto corrispettivo, unitamente a diritti fissi e di segreteria, verranno riscossi dai comuni all'atto della richiesta di emissione della carta d'identità elettronica.*”;
- il punto 1.3 della suddetta circolare n. 11/2016 che testualmente recita “*Sarà curata da questa Direzione la richiesta di riassegnazione delle somme versate dai comuni per la quota di spettanza del Ministero dell'interno e destinata, quanto ad euro 1,15 per ciascuna carta, a favore dello stesso Ministero e, quanto ad euro 0,70 per ciascuna carta, a favore del Comune che ha curato l'istruttoria per il rilascio, secondo le disposizioni di cui al c. 2, art. 7 - vices quater del decreto legge n. 7/2005*”;

**Richiamato** l'art. 2 c. 15 della L. 15/05/1997 n. 127 che recita “*I comuni che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, possono prevedere la soppressione dei diritti di segreteria da corrispondere per il rilascio degli atti amministrativi previsti dall'articolo 10, comma 10, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, nonché del diritto fisso previsto dal comma 12-ter del citato articolo 10. Possono inoltre prevedere la soppressione o riduzione di diritti, tasse o contributi previsti per il rilascio di certificati, documenti e altri atti amministrativi, quando i relativi proventi sono destinati esclusivamente a vantaggio dell'ente locale, o limitatamente alla quota destinata esclusivamente a vantaggio dell'ente locale*”;

**Vista** la nota del CELVA prot. n. 47/CPEL del 23/01/2018 pervenuta in data 24.01.2018, ns. prot. n. 954 avente ad oggetto: “Indicazioni relative all'emissione della carta di identità elettronica (CIE) da parte dei comuni valdostani”, con la quale, al fine di definire modalità omogenee a livello regionale e, al contempo, di semplificare le operazioni di incasso da parte degli operatori comunali, ritiene opportuno proporre a tutti i Comuni valdostani di adottare un unico importo complessivo per l'emissione della CIE, prevedendo un arrotondamento per difetto della cifra dovuta tramite la riduzione dei diritti comunali, così individuato:

- € 22,00 di emissione della CIE;

**Rilevato** che le somme richieste agli utenti per il rilascio della nuova CIE comporterebbero la disponibilità di molti centesimi di euro spesso non in possesso dei cittadini per il pagamento né degli operatori per i resti;

**Verificata** quindi l'opportunità di arrotondare il costo totale per l'emissione della nuova carta d'identità elettronica;

**Considerato** ragionevole supporre che la riduzione delle somme incassate dal Comune di Nus per diritti relativi all'emissione della nuova CIE non potrà alterare in modo significativo il raggiungimento degli equilibri di bilancio e che la stessa risulta più che compensata da una stima di maggiore entrata in quanto le nuove carte elettroniche, obbligatorie per tutti i cittadini, prevedono una restituzione da parte dello Stato di € 0,70 per ciascuna carta emessa, come da Circolare n. 11/2016 paragrafo 1.3;

**Ritenuto** quindi di confermare il rimborso spese corrispettivo, oltre diritti, della nuova CIE come segue:

**€ 22,00** diritti di emissione della CIE, così ripartito:

- € 16,79 per il rimborso delle spese di gestione sostenute dallo Stato, ivi comprese quelle relative alla consegna del documento;

- € 4,95 diritto fisso;
- € 0,26 diritti di segreteria;

**Ritenuto** opportuno:

- mantenere invariati i diritti di segreteria e le tariffe per il rilascio copie di atti e documenti;
- mantenere, anche per il 2023, la sospensione dei diritti di segreteria, rispettivamente di € 0,26 e € 0,52, previsti dalla Tabella D, allegata alla legge 604/1962, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 15, della legge 127/1997 esclusivamente per il rilascio dei certificati anagrafici richiesti e trasmessi in modalità digitale e cartacea, ad esclusione dei documenti indicati nell'allegato alla presente deliberazione, approvata con la propria deliberazione n. 31/2022 più sopra richiamata;
- mantenere invariate le tariffe relative al servizio di refezione per gli utenti della scuola dell'infanzia e primaria, nonché del servizio di pre e post scuola;
- mantenere invariate le tariffe del servizio di trasporto scolastico;
- mantenere invariati i diritti di segreteria su atti in materia urbanistica ed edilizia e le tariffe dei servizi cimiteriali;
- mantenere invariata la tariffa per la locazione dei locali all'interno del centro di incontro per anziani (Centro diurno in via C.Gex) da utilizzare per feste di compleanno per bambini fino a 13 anni in modo che debba esserci la presenza di adulti;
- mantenere invariate le tariffe per l'utilizzo degli altri locali comunali;
- mantenere invariati i canoni per i parcheggi coperti siti in Via Corrado Gex, Fraz. Petit-Fénis e in Fraz. Baravex e dei depositi in Fraz. Messigné e Vécèlaz, tenendo conto dell'adeguamento ISTAT al mese di dicembre 2022;
- mantenere invariate le tariffe per l'utilizzo dell'Area Leyssé, provvedendo ad adeguare la quota da versare per spese di pulizia finale ad € 200,00, in relazione ai costi da sostenere da parte del Comune;
- mantenere invariate le tariffe del parcometro;
- stabilire la tariffa della Casa dell'Acqua in € 0,07 al litro, come da richiesta del gestore in relazione ai maggiori costi di energia elettrica e di gestione complessiva;

**Considerato** che dal prossimo anno scolastico 2023/2024 entrerà in vigore una nuova articolazione dell'orario della scuola secondaria di primo grado, che comporterà un maggior onere organizzativo e di costi a carico del Comune per il servizio di refezione;

**Ritenuto** pertanto opportuno stabilire le tariffe del servizio di refezione per gli utenti della scuola secondaria di primo grado in € 50,00 quale quota annuale d'iscrizione ed in € 6,00 quale quota pasto per i residenti nel Comune di Nus e nei Comuni convenzionati ed € 8,00 per i residenti in altri Comuni, stabilendone la decorrenza con l'inizio dell'anno scolastico 2023/2024;

**Ravvisata** pertanto la necessità di determinare le tariffe e le aliquote dei tributi e dei servizi comunali per l'anno 2023 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025;

**Visti:**

- *la legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta);*
- *lo Statuto comunale;*

- *il bilancio di previsione 2022/2024, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 88 del 29 dicembre 2021, come modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 19 del 28 aprile 2022, n. 37 del 22 luglio 2022 e n. 46 dell'11 novembre 2022;*
- *la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 5 gennaio 2022 avente ad oggetto: "Assegnazione delle quote di bilancio ai sensi dell'art. 46 comma 5 della L.R. 7/12/1998 n. 54 ed art. 169 D. Lgs n. 267/2000";*
- *il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);*
- *il regolamento comunale di contabilità;*

**Attesa** la competenza del Consiglio nell'adozione del presente atto, ai sensi dell'articolo 9 comma 2 lettera g) dello Statuto comunale;

**Visto** il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Ufficio associato finanziario e contabile in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147bis, comma 1, del TUEL e dell'art. 5, comma 1, lettera b), del vigente regolamento di contabilità;

**Visto** il parere favorevole espresso dal Segretario dell'ente locale in ordine alla legittimità, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera d), della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 (Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta) e dell'articolo 49bis, comma 1, della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta);

**Procedutosi** con votazione in forma palese, espressa per alzata di mano, si ottengono i seguenti risultati:

- Consiglieri presenti: 13;
- Consiglieri votanti: 10;
- Voti favorevoli: 10;
- Voti contrari: 0;
- Astenuti: 3 (1 Consiglieri Alessandro Calisti, Angelo Catino e Margaretha Milliery);

**Visto** l'esito della votazione;

## D E L I B E R A

1. **di approvare** per l'anno 2023 le tariffe per la fruizione di beni e servizi comunali, nelle misure e negli importi dettagliatamente indicati nel prospetto allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
2. **di definire e approvare** le tariffe relative al Servizio Idrico Integrato per l'anno 2023 sulla base delle tariffe da versare al Sub-Ato Mont Emilius e delle risultanze contabili dell'anno 2022 che tengono conto dei criteri metodologici di calcolo fissati con deliberazione della Giunta regionale n. 4149/2005, così come definite nell'allegato della presente deliberazione, applicando alle stesse la componente tariffaria UI1, UI2, UI3 e UI4 per la perequazione dei costi relativi ai servizi di acquedotto, fognatura e depurazione;
3. **di stabilire** la decorrenza delle nuove tariffe del servizio di refezione per gli utenti della scuola secondaria di primo grado con l'inizio dell'anno scolastico 2023/2024;
4. **di dare atto** che con l'applicazione delle predette tariffe, il gettito complessivo del provento per il servizio idrico integrato previsto a bilancio garantisce la copertura al 100% del costo presunto del servizio, come meglio specificato:

Servizio	ENTRATA	SPESA
RIS. 3117 Proventi del servizio idrico integrato (al netto di iva 10%)	€ 199.894,58	
Missione 9 programma 4		€ 117.014,00
Altre Missioni e programmi per stipendi e trasferimenti Unité		€ 82.880,58
<b>Totali</b>	<b>€ 199.894,58</b>	<b>€ 199.894,58</b>

5. **di dare atto e approvare** per l'anno 2023, la copertura complessiva dei servizi pubblici a domanda individuale in ragione del rapporto fra spese e correlate entrate previste nel bilancio di previsione 2023, nella misura del:

Servizio	Entrate	Spesa	Copertura del servizio
Refezione scolastica	€ 88.000,00	€ 188.794,76	46,61%
Auditorium – sale comunali	€ 1.012,50	€ 16.900,00	5,99%
Palestra	€ 4.500,00	€ 8.208,48	54,82%
Trasporto scolastico	€ 5.100,00	€ 65.586,49	7,78%
Servizio assistenza pre e post scuola	€ 3.000,00	€ 14.376,49	20,87%

6. **di dare atto** che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di previsione pluriennale;
7. **di trasmettere** copia della presente deliberazione a tutti gli uffici comunali per l'adozione degli adempimenti di competenza conseguenti al presente provvedimento tra cui la pubblicazione sul sito e la comunicazione allo sportello unico, quest'ultima da effettuarsi da parte del responsabile dell'ufficio tecnico.



---

Del che, si è redatto il presente verbale, che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
F.to ROSSET Camillo

IL SEGRETARIO DELL'ENTE LOCALE  
F.to DESAYMONET Fabrizio

---

***DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'***

Si attesta che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 52 bis della L.R. 07.12.1998 n. 54, è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale on line per quindici giorni consecutivi con decorrenza dalla data odierna.

La presente deliberazione diviene esecutiva il 1° giorno di pubblicazione e precisamente in data odierna, ai sensi dell'art. 52ter della l.r. 54/98.

NUS, lì 05/01/2023

IL SEGRETARIO DELL'ENTE LOCALE  
F.to DESAYMONET Fabrizio

---

***COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO***

NUS, lì 05/01/2023

IL SEGRETARIO DELL'ENTE LOCALE  
DESAYMONET Fabrizio